



Comune di Mogorella
Provincia di Orsiatano

OGGETTO: Interventi di manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana

COMMITTENTE: Comune di Mogorella

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Art. 32, Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 227.276,43
Oneri della sicurezza	€ 3.868,66
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 68.854,91
Costo complessivo dell'opera	€ 300.000,00

Mogorella, li 30/08/2026

Il Progettista:
ing. Andrea Loi

Il Responsabile del procedimento:
ing. Valentina Lavra

- _____ relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
- f) che il giorno _____, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa _____, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro _____ compresi gli oneri per la sicurezza di Euro _____, oltre IVA _____%, per complessivi Euro _____, (l'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali e i dati richiesti ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);
- g) che con _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui agli artt.94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
- h) che in seguito a _____, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ del comune n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del _____% (..... per cento) per l'importo di € (Euro), comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il personale ed è stato assunto il relativo impegno di spesa n.;
- i) (caso di aggiudicazione a Consorzio) che il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale consorziata esecutrice l'Impresa con sede in, via
- l) che l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 81/08, verificata positivamente dal Committente;
- m) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del progetto n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36
- n) che responsabile unico del progetto di cui al presente atto è l'ing. _____, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- o) che ai sensi dell'art.41 comma 7 All.I.7 del D.Lgs 36/2023 non sussistono vincoli o impedimenti in merito all'accessibilità delle aree, o alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;
- p) che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- q) che i lavori sono finanziati con: _____
- r) che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art.111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

Pubblicazioni	Data	Prodotto editoriale	Descrizione	Indirizzo inter
Albo Pretorio della stazione appaltante:	___/___/20__			
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	___/___/20__			
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:	___/___/20__			
Quotidiani nazionali	___/___/20__			
Quotidiani locali	___/___/20__			
Internet:	___/___/20__			

- s) che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la _____ si è costituita fideiussore con polizza n. _____, emessa in data _____, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di _____, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la _____ si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- ☐ che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

ovvero

- ☐ che l'amministrazione NON richiede una garanzia, ai sensi dell'art. 117 comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., precisando che l'appalto è da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ed è motivato specificamente come di seguito:

che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del _____, così come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- t) che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. _____, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.119 D.Lgs. 36/2023 , né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Antimafia A

☐ il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'_____ (ente) recederà dal contratto;

Antimafia B

☐ il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'_____ (ente) recederà dal contratto;

Antimafia C

☐ non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

Antimafia D

☐ ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di _____;

- u) che in data _____ prot. n. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del medesimo articolo l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

1. Il/La _____ nella persona del _____, affida all'impresa _____ e per essa al costituito sig. _____, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Interventi di manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana, da eseguirsi in Mogorella, Strade varie comune di Mogorella.
2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa
3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto _____ approvato con _____, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.
3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Art.2 Clausola sociale - Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).
3. L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del D.lgs 36/2023) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del D.lgs 36/2023) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
4. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, per l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del D.lgs 36/2023, l'applicazione delle penali determinate nel contratto d'appalto all'articolo Termine per l'esecuzione - Penali, commisurate alla gravità della

- violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
5. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina oltre all'applicazione delle penali l'interdizione per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.
 6. L'appaltatore secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del D.lgs 36/2023, riserva all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; pertanto garantisce:
 - una quota pari al% di occupazione giovanile;
 - una quota pari al% di occupazione femminile.
 7. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a

Art.3 Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:
 - a) capitolato speciale d'appalto redatto da _____;
 - b) il disciplinare di gara o la lettera di invito
 - c) verbale di procedura di gara con relativi allegati;
 - d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - e) l'offerta tecnica e l'offerta economica;
 - f) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte
 - g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:
 - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere) integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
 - l'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.6;
 - Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM)
 - CAM strade - D.M. 05 agosto 2024 (G.U. n.197 del 23 agosto 2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024)
 - il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli Art.33 e Art.34;
 - (h)il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;
 - i) Patto di integrità in materia di contratti pubblici.I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante.

Art.4 Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).
2. Si richiamano in particolare:
 - capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145;
 - il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra);
 - il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
 - il D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - il D. Lgs. n. 81/2008;

- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione antimafia;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

(nei casi previsti dall'art.116 co.7 D.Lgs 36/23, aggiungere il seguente : "I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 28 All. II.14 D.Lgs. 36/2023.

Art.5 Patto di integrità in materia di contratti pubblici

1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dell'Ente Appaltante con atto sindacale n. _____ e allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Ente Appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; (variabili da inserire eventualmente in fase di stipula - scegliere il caso che ricorre) detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il soggetto ausiliario indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo ovvero la/le consorziata/e esecutrice/i.
2. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art ____ del medesimo Patto di integrità

Art.6 Condizioni generali di contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Art.7 Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)
di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri, di cui:
 - a.1) euro _____ per costo del personale;
 - a.2) euro _____ per costi di sicurezza aziendali;
 - b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Cod.	Descrizione della categoria	Importo	%

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, come determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire o una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art.8 Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante dà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.
La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT
2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art.9 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "_____", è/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor__ _____ . autorizzat__ ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - _____ - _____ - _____ . , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

B RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.10 Consegna dei lavori - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro ____ giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____ (_____) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

Inoltre il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

4. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:
 - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

5. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
6. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
7. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
8. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
 9. L'esecutore dà inizio ai lavori in data e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni ... decorrenti dalla data del verbale di consegna.
 10. Mancata consegna

Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 dell'art.3 All. II.14 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36::

1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di

consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

11. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.t) All.II.14 del D.Lgs. 36/2023, a seguito di comunicazione dell'appaltatore.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

12. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal responsabile del procedimento nei termini e con le modalità previste dall'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Art.11 Programma lavori - Cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore deve presentare alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.lgs 36/2023, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art.12 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5% e

l'1,5% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

2. I lavori devono avere inizio entro giorni dalla stipula del presente contratto.
3. Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro
5. Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art.13 Sospensioni o riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
 - quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023 - riportando:
 - le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c. 13 del D.lgs 36/2023.
Nel caso di sospensione maggiore del 1/4 o di 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.
5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente

il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c. 2 dell'allegato II.14 del D.lgs 36 /2023.
8. L'esecutore ultimava i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Sull'istanza di proroga il RUP, sentito il direttore dei lavori, decide entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art.14 Premio di accelerazione

1. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del D.Lgs 36/2023.
2. Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterà, per ogni giorno di anticipo, un premio di Euro a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Art.15 Danni di forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto:
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art.16 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.37.
 7. Inoltre il contraente ha l'obbligo di:
 - a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art.17 Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o

brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Art.18 Modifiche al contratto

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
 - a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
 - b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante, in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
 - c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera (ai sensi delle modifiche del D.Lgs. 209/2024 Correttivo Appalti), quali:
 - nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
 - difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione che non comportino un aumento di prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
 - d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.lgs 36/2023 (salvo art. 124 del D.lgs 36/2023);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
 - e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs 36/2023;
 - f. il valore della modifica è $< 15\%$ del valore iniziale del contratto;
 - g. le modifiche non sono sostanziali.
2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e

- purchè la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
 4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 36/2023 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
- Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del D.lgs 36/2023, ed è pubblicato conformemente all'art. 84.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del D.lgs 36/2023. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del D.lgs 36/2023, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del D.lgs 36/2023.
6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8 del D.lgs 36/2023, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del D.lgs 36/2023, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art.19 Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. L'appaltatore avrà diritto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, al pagamento di un'anticipazione pari al 20% .
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art.125 co.1 del D.Lgs. 36/2023 di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma.

4. La garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia sarà gradualmente recuperato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso, all'ultimazione dei lavori, l'importo dell'anticipazione dovrà essere integralmente compensato.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede nel rispetto dei tempi contrattuali a causa di ritardi a lui imputabili.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
6. L'appaltatore avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto, quando il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di euro _____ così come risultante dalla contabilità.
7. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro.
8. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
10. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita ad avvenuta approvazione del collaudo e/o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
12. In caso di ritardo, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
13. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applica quando disposto nell'Art.20.
14. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro _____ giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 36/202 nonché di una polizza indennitaria

decennale ai sensi dell'articolo di cui all'Art.34, comma 4, del presente contratto.

15. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

16. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.204 co.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art.20 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui all'art. 125 del D.Lgs 36/2023.

In particolare l'art. 125, co. 9 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che in termini di interessi moratori dovuti in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art.21 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali dei componenti e delle provviste utilizzati, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

2. Il collaudo include ancora tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e comprende, infine, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa e se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

3. Il collaudo finale, deve avere luogo entro e sei mesi dall'ultimazione dei lavori, (salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno)

4. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'art.116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione, dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

5. L'esecutore, si impegna, a propria cura e spesa, a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di verifica riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

6. L'esecutore dovrà quindi provvedere, a proprie cure e spese al ripristino delle parti del lavoro, che sono state oggetto di tali verifiche.

7. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre d'ufficio, e la relativa spesa, che sarà addebitata all'esecutore inadempiente e quindi dedotta dal residuo credito allo stesso dovuto

8. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in fase di verifica ovvero per le spese necessarie per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze sono a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme dell'art. 21 commi 4,5,8 del D.Lgs. 36/2023.

Scegliere una delle seguenti opzioni

Opzione 1: lavori soggetti a collaudo

9. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di ____ (____) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

Opzione 2: lavori non soggetti a collaudo

9. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro ____ (____) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

(in ogni caso)

10. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. Decorso due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
11. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
12. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.22 Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
 - b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del D.lgs 36/2023) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
 - c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del d.lgs. 36/2023);
 - d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
 - e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del d.lgs. 36/2023;
 - f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
 - g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
3. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023:
- a) invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;

b) formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del d.lgs. 36/2023.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

4. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

a) al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

b) al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del d.lgs. 36/2023).

5. La risoluzione potrà avvenire anche nel caso previsto dal 121 co.5 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui la sospensione duri per un tempo superiore a 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto o comunque quando superi i 6 mesi complessivi.

6. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.23 Recesso dal contratto

1. La stazione appaltante, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto previsto dall'art.123 del D.Lgs. 36/2023 e calcolato secondo quanto è stabilito dell' art.11 All. II.14 D.Lgs. 36/2023

Antimafia A

L'ente committente recederà dal contratto, ex art- 94 del D.lgs. 159/2011 qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Antimafia B

L' ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Art.24 Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non venisse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 213 e 215 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 213 e 214 del D.Lgs 36/2023, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

C ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.25 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato: a rispettare ed ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla legge di Legge (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere.
2. L'Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto.
3. L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo ed onere derivante dal rapporto con i propri dipendenti ed eventuali collaboratori autonomi, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità e integrità.
4. Ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 e alle misure delle clausole sociali volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato riportate nel bando di gara come prescritto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023.

Art.26 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza _____ di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al _____ gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art.27 Adempimenti in materia di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare integralmente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili all'oggetto del presente contratto, così come definiti dalla normativa vigente e dal capitolato tecnico. L'inosservanza dei CAM costituisce grave inadempimento contrattuale.”
2. In caso di violazione dei CAM, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari a per ciascun episodio di inadempimento, previa contestazione scritta e decorso del termine per la regolarizzazione. L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
3. In caso di violazioni gravi o ripetute dei CAM, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi della normativa vigente, con effetto immediato, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art.28 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159 /2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Scegliere una delle opzioni che seguono

Opzione 1: contratti di importo fino a 150.000 euro, con attività diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012

3. Ed, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012

3. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l'informazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Opzione 3: in alternativa, e in ogni caso, a prescindere dall'importo, qualora si tratti di attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012; oppure in aggiunta alle opzioni precedenti qualora i lavori in appalto prevedano anche attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012

3. Ai fini del comma 1, è stata accertata l'idonea iscrizione dell'appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _____, nella/e sezione/i _____ dalla data del _____ nelle white list come segue:
 - impresa _____, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _____ nella/e sezione/i _____ dalla data del _____;
 - impresa _____, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _____ nella/e sezione/i _____ dalla data del _____;
 - impresa _____, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _____ nella/e sezione/i _____ dalla data del _____.

Art.29 Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Art.30 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'Art.9, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'Art.1 comma 4;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le disposizioni del presente articolo devono essere obbligatoriamente imposte anche a subappaltatori, subcontrattanti a fornitori e impresa della filiera ed andranno quindi inserite in tutti i contratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto del contratto principale. Sono pertanto obbligati al loro rispetto tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. In difetto di espressa pattuizione nei contratti delle clausole in oggetto i predetti contratti saranno inefficaci, invalidi nei confronti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrattante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.31 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:
 - delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
 - dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori

di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.
6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Art.32 Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Art.33 Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del RUP.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , emessa il da, per un importo

garantito di Euro, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art.34 Obblighi assicurativi

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art.117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro _____ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art.117 co.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 co.10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa il _____ da _____, per un importo garantito di Euro _____, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

D DISPOSIZIONI FINALI

Art.35 Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt.119 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
 - a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
2. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Art.36 Trattamento dei dati personali

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l'ufficio.....
L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'..... con sede a....., in via, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è in qualità di
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Art.37 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori tasse e trattamento fiscale Tutte le spese

contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'appaltatore, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso. Resta a carico della stazione appaltante l'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633. 1.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

Indice:

Art.1 Oggetto del contratto	pag. 5
Art.2 Clausola sociale - Pari opportunità e inclusione lavorativa	pag. 5
Art.3 Documenti che fanno parte del contratto	pag. 6
Art.4 Norme da applicare all'appalto	pag. 6
Art.5 Patto di integrità in materia di contratti pubblici	pag. 7
Art.6 Condizioni generali di contratto	pag. 7
Art.7 Corrispettivo del contratto	pag. 7
Art.8 Clausola di revisione dei prezzi	pag. 8
Art.9 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	pag. 8
Art.10 Consegna dei lavori - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	pag. 9
Art.11 Programma lavori - Cronoprogramma	pag. 11
Art.12 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione	pag. 11
Art.13 Sospensioni o riprese dei lavori	pag. 12
Art.14 Premio di accelerazione	pag. 13
Art.15 Danni di forza maggiore	pag. 13
Art.16 Oneri a carico dell'appaltatore	pag. 13
Art.17 Contabilità dei lavori.	pag. 14
Art.18 Modifiche al contratto	pag. 15
Art.19 Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	pag. 16
Art.20 Ritardo nei pagamenti	pag. 18
Art.21 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	pag. 18
Art.22 Risoluzione del contratto	pag. 19
Art.23 Recesso dal contratto	pag. 20
Art.24 Controversie	pag. 20
Art.25 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	pag. 21
Art.26 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	pag. 21
Art.27 Adempimenti in materia di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)	pag. 22
Art.28 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	pag. 22
Art.29 Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa	pag. 22
Art.30 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 23
Art.31 Subappalto	pag. 23
Art.32 Divieto di cessione del contratto	pag. 24
Art.33 Cauzioni e garanzie	pag. 24
Art.34 Obblighi assicurativi	pag. 25
Art.35 Oneri diversi	pag. 25
Art.36 Trattamento dei dati personali	pag. 25
Art.37 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	pag. 25